

*a Tutti i Clienti
Loro sedi*

CIRCOLARE 5_2015

Oggetto: AMMISSIONE A NUOVA RATEAZIONE PER LE CARTELLE EQUITALIA PER I CONTRIBUENTI DECADUTI – SCADENZA.

Il comma 1 dell'art. 13-bis del DL 113/2016 (Decreto Enti Locali), convertito con Legge n. 160/2016, il debitore decaduto “*alla data del 01.07.2016 dal beneficio della rateazione...*” relativo alla cartelle emesse da Equitalia può nuovamente accedere al beneficio della Rateazione fino ad un massimo di 72 rate, salvo che il piano di rateazione originario non prevedesse un numero di rate superiore.

La normativa in esame, a differenza di precedenti norme di riapertura della rateazione, non richiede che sia effettuato il pagamento delle precedenti rate scadute, condizione che era invece imprescindibile nella versione approvata nel corso del 2015.

Per poter accedere a questa opportunità è necessario che la decadenza dal precedente piano di rateazione delle Cartelle di Pagamento si sia verificata nel periodo antecedente il 01 Luglio 2016.

Per poter procedere alla riattivazione delle rateazioni decadute è necessario presentare un'apposita istanza entro il **20 OTTOBRE 2016**.

Il modello dell'istanza è reperibile al seguente link:

https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/RR1-MODELLO-RIAMMISSIONE_DECADUTI.pdf

Dalla formulazione normativa non è chiaro se la riammissione si concretizzi in una ripresa della precedente rateazione decaduta o se invece si tratti di una nuova istanza di rateazione.

Considerato che le condizioni poste per la nuova rateazione sono essenzialmente le seguenti:

- Massimo di 72 rate (salvo rateazioni originarie per un periodo superiore);
- Importo minimo delle rate € 50

sembra si possa considerare la riammissione come una rateazione totalmente novativa della precedente decaduta, con la possibilità che si possa ottenere anche una rateazione per un periodo superiore a quella originaria.

Nel caso di società in liquidazione, invece, è posto un limite massimo di 24 rate.

La decadenza dalla rateazione si verifica:

- Con il mancato pagamento di nr. 5 rate anche non consecutive per le dilazioni concesse successivamente al 22.01.2015;
- Con il mancato pagamento di nr. 8 rate anche non consecutivo per le dilazioni concesse antecedentemente al 22.01.2015.

Nel caso di riammissione alla dilazione a seguito di istanza presentata entro il 20.10 p.v., si perderà il beneficio alla dilazione concessa con il mancato pagamento di nr. 2 rate anche non consecutive.

Si fa rilevare che, stante il richiamo all'art. 19, commi 1-quater e 4 del D.P.R. 602/73, l'istanza di rateazione presentata in virtù della disciplina qui analizzata determina i seguenti effetti:

- Inibisce l'iscrizione di ipoteche e fermi amministrativi (pur salvaguardando gli effetti di quelli già iscritti);
- Inibisce l'attivazione di nuove procedure esecutive;
- Blocca la prosecuzione delle esecuzioni in corso a condizione che sia pagata la prima rata (fatto salvo quelle nella loro fase conclusiva, laddove cioè vi sia già stato incanto positivo o eventi simili);
- Non produce alcun effetto con riferimento alle segnalazioni delle Pubbliche Amministrazioni in relazione ai pignoramenti presso terzi.

Alla luce di quanto sopra rappresentato si invitano i clienti interessati a contattare lo Studio per eventuali ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.